



# AFFILIAZIONE



# FINANCIAL SERVICES OMBUDSMAN (FINSOM)

## Affiliazione

*Qualsiasi riferimento al maschile vale anche per il femminile.*

1	FINALITÀ .....	2
2	AMBITO DI APPLICAZIONE .....	2
3	IMPRESA.....	2
3.1	Condizioni di ammissione .....	2
3.2	Procedura di affiliazione .....	2
3.2.1	Registrazione.....	2
3.2.2	Affiliazione.....	3
3.3	Doveri dell'impresa affiliata .....	3
3.3.1	Compliance.....	3
3.3.2	Obbligo di informazione .....	3
3.3.3	Obbligo di partecipazione .....	3
3.3.4	Obbligo di finanziamento.....	3
3.4	Dimissioni .....	4
3.5	Esclusione.....	4
3.6	Riammissione .....	4
4	ENTRATA IN VIGORE .....	4

# FINANCIAL SERVICES OMBUDSMAN (FINSOM)

## Affiliazione

*Qualsiasi riferimento al maschile vale anche per il femminile.*

## 1 FINALITÀ

1. Sulla base dei compiti e dei poteri della Direzione previsti dallo Statuto, il presente Regolamento stabilisce le **condizioni di affiliazione**. Integra lo Statuto.

## 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Il presente regolamento si applica alle imprese che si affiliano o affiliate.

## 3 IMPRESA

### 3.1 Condizioni di ammissione

3. Gli istituti finanziari, i fornitori di servizi finanziari e i consulenti della clientela svizzeri e esteri possono affiliarsi a FINSOM.
4. L'affiliazione a FINSOM può essere :
  - a. Una condizione per l'autorizzazione FINMA.
  - b. Una condizione per l'iscrizione in un Registro dei Consulenti.
  - c. Volontaria.
5. A differenza del registro dei consulenti, l'affiliazione dei consulenti clienti avviene a nome dell'impresa.
6. Le imprese affiliate sono obbligate a rispettare i regolamenti FINSOM.

### 3.2 Procedura di affiliazione

#### 3.2.1 Registrazione

7. Per affiliarsi, l'impresa deve fornire i seguenti dati essenziali:
  - a. La persona o le persone di contatto competenti a rappresentare l'impresa per l'amministrazione dell'affiliazione e la mediazione.
  - b. Il nome e l'indirizzo dell'impresa.
  - c. La categoria di autorizzazione in Svizzera.
  - d. La categoria di clientela.
  - e. I dati necessari per il calcolo della tassa di base annuale.
  - f. Le lingue desiderate per la mediazione.
8. La registrazione si basa sul principio della fiducia. L'esattezza dei dati può essere verificata da FINSOM, dall'autorità di vigilanza o dal registro dei consulenti.
9. L'impresa affiliata è tenuta a informare FINSOM di qualsiasi modifica dei dati registrati nel registro.

# FINANCIAL SERVICES OMBUDSMAN (FINSOM)

## Affiliazione

*Qualsiasi riferimento al maschile vale anche per il femminile.*

### 3.2.2 Affiliazione

10. L'impresa è affiliata al momento della registrazione (cifra 3.2.1).
11. L'affiliazione si attiva con il pagamento della tassa di base annuale e l'autorizzazione FINMA o l'iscrizione nel registro dei consulenti (se del caso).
12. L'affiliazione si rinnova annualmente in assenza di dimissioni o di esclusione.

## 3.3 Doveri dell'impresa affiliata

### 3.3.1 Compliance

13. L'impresa si impegna a rispettare le norme, l'indipendenza e i doveri dell'organo di mediazione. Essa si organizza e prende tutte le misure necessarie per rispettare i suoi impegni e i suoi obblighi.

### 3.3.2 Obbligo di informazione

14. L'impresa affiliata deve fornire informazioni adeguate sulla possibilità di avviare una procedura di mediazione presso FINSOM:
  - a. Quando si instaura un rapporto con il cliente.
  - b. Quando il reclamo di un cliente viene respinto.
  - c. In qualsiasi momento, su richiesta del cliente.
15. Le informazioni devono essere fornite in forma adeguata.
16. L'impresa affiliata concorda con il cliente, all'atto dell'instaurazione di un rapporto contrattuale, che la procedura possa essere condotta in tedesco, francese, italiano o inglese.
17. Le disposizioni di cui sopra si applicano per analogia alla Mediazione Lavoro.

### 3.3.3 Obbligo di partecipazione

18. L'impresa affiliata deve rispondere entro i termini concessi dall'organo di mediazione, rispettivamente dal mediatore, al mandato di comparizione, agli inviti a prendere posizione e alle richieste di informazioni del mediatore.

### 3.3.4 Obbligo di finanziamento

19. Secondo gli art. 75 cpv. 1 e 80 LSerFi, nonché le disposizioni sulla protezione della salute sul lavoro, le imprese affiliate finanziano l'organo di mediazione collettivamente e le procedure di mediazione individualmente.
20. I contributi finanziari di FINSOM devono essere equi e proporzionali al rischio delle imprese affiliate. Rispettano il "principio di causalità".<sup>1</sup>
21. I contributi finanziari per la mediazione commerciale sono soggetti all'approvazione del Dipartimento federale delle finanze (DFF).

---

<sup>1</sup> *Resolving disputes between consumers and financial businesses: Fundamentals for a financial ombudsman*, David Thomas and Francis Frizon for THE WORLD BANK, January 2012, p. 36-37.

## FINANCIAL SERVICES OMBUDSMAN (FINSOM)

### Affiliazione

*Qualsiasi riferimento al maschile vale anche per il femminile.*

22. I contributi finanziari sono indicati sul sito web di FINSOM.
23. Le fatture vengono inviate via e-mail alla persona di contatto designata dalla impresa affiliata.

### 3.4 Dimissioni

24. Una dimissione deve essere presentata per iscritto dalla impresa affiliata con un preavviso di almeno 3 mesi prima della fine dell'anno di affiliazione in corso.
25. In caso di dimissioni, non è previsto il rimborso della tassa di base.
26. Le nuove domande di mediazione saranno trattate fino alla fine del periodo di preavviso. Il procedimento in corso non deve essere interrotto. I costi del procedimento restano a carico della impresa dimissionaria.

### 3.5 Esclusione

27. Ai sensi dello statuto, deve essere esclusa un'impresa affiliata che non adempie ripetutamente ai propri obblighi. La tassa di base annuale non viene rimborsata.
28. "Ripetutamente" significa più di tre volte. Ad esempio, una società che non paga la tassa di base o i costi procedurali, nonostante tre solleciti, sarà esclusa.
29. L'esclusione dell'impresa che appartiene ad un gruppo non ha alcun impatto sull'affiliazione delle altre imprese del gruppo.
30. La Direzione ascolta l'impresa affiliata e, se applicabile, consulta l'autorità di vigilanza o il registro dei consulenti prima di prendere posizione.
31. La decisione finale è presa dalla Direzione, dopo aver consultato l'Assemblea Generale.
32. Un'impresa esclusa può presentare ricorso al Dipartimento Federale delle Finanze (DFF) contro la decisione della Direzione.

### 3.6 Riammissione

33. In caso di esclusione al passato, le domande di adesione devono essere indirizzate direttamente alla Direzione.
34. Non è escluso che la Direzione possa riammettere una società esclusa. Dipende dalle circostanze.

## 4 ENTRATA IN VIGORE

Tale regolamento è stato adottato dalla Direzione il **16 Gennaio 2021**. Il presente regolamento è approvato dal Dipartimento Federale delle Finanze (DFF).

*In caso di difficoltà interpretative dovute a discordanze tra le versioni in lingua francese e in lingua italiana del presente statuto, farà fede la versione in lingua francese.*